

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 87/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, dal sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 maggio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EGIDIO BARBAGALLO (Presidente della Soc. AS UDV Argentanese) E DELLA SOCIETA' AS UDV ARGENTANESE (nota n. 5550/186pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Il deferimento

A seguito della nota inviata dal Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 13 giugno 2008, il Procuratore Federale con provvedimento del 19 marzo 2009 ha deferito a questa Commissione il sig. Egidio Barbagallo, quale Presidente della soc. AS UDV Argentanese, e la soc. AS UDV Argentanese, per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n. 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all'obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al Presidente.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre per il Presidente Barbagallo e dell'ammenda di € 250,00 per la Società Argentanese.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati (cfr. censimento società) appare del tutto evidente che nella stagione sportiva 2007/2008 il soggetto deferito non ha tesserato un allenatore iscritto nel ruolo dei tecnici in Coverciano, così come previsto e disciplinato dal CU n. 1 del 2 luglio 2007, limitandosi ad inserire nel censimento, alla voce allenatore il sig. Lato Maurizio, il quale all'epoca dei fatti non risultava né tesserato né abilitato.

La Società risponde, per responsabilità diretta, esclusivamente per il comportamento addebitabile al suo Presidente.

Il dispositivo

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della inibizione fino al 5 giugno 2009 al sig. Egidio Barbagallo e l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) alla Soc. AS UDV Argentanese.

(203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DENISA VARONE (Presidente della Soc. ASD Athletic Montaquila) E DELLA SOCIETA' ASD ATLETIC MONTAQUILA (nota n. 5551/187pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Il deferimento

A seguito della nota inviata dal Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 13 giugno 2008, il Procuratore Federale con provvedimento del 19 marzo 2009 ha deferito a questa Commissione la sig.ra Denisa Varone, quale Presidente della soc. ASD Athletic Montaquila, e la soc. ASD Athletic Montaquila, per rispondere la prima della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n° 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all'obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al Presidente.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre del Presidente e l'ammenda di € 250,00 alla Società.

La Società ha fatto pervenire una memoria, nei termini stabiliti, con la quale ammettendo i fatti ha chiesto di trattare bonariamente il deferimento de quo.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati (cfr. censimento società) appare del tutto evidente che nella stagione sportiva 2007/2008, il soggetto deferito non ha tesserato un allenatore iscritto nel ruolo dei tecnici in Coverciano, così come previsto e disciplinato dal CU n° 1 del 2 luglio 2007, limitandosi ad inserire nel censimento, alla voce allenatore il sig. Morelli Giampiero, il quale non risultava tesserato per la ASD Athletic Montaquila successivamente alla stagione 2005/2006.

La Società risponde, per responsabilità diretta, esclusivamente per il comportamento addebitabile al suo Presidente.

Il dispositivo

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione fino al 5 giugno 2009 al Presidente Denisa Varone e l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) alla Soc. ASD Athletic Montaquila.

(204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SEVERINO PROVOLO (Presidente della Soc. ACFD San Martino) E DELLA SOCIETA' ACFD SAN MARTINO (nota n. 5554/189pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Il deferimento

A seguito della nota inviata dal Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 13 giugno 2008, il Procuratore Federale con provvedimento del 19 marzo 2009 ha deferito a questa Commissione il sig. Severino Provolo, quale Presidente della soc. ACFD San Martino, e la soc. ACFD San Martino, per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n° 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all'obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al Presidente.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi tre di inibizione per il Presidente e l'ammenda di € 250,00 per la Società.

La società ed il suo Presidente hanno fatto pervenire una memoria, nei termini stabiliti, con la quale hanno chiesto di respingere il deferimento de quo.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale, e dagli atti allegati (cfr. censimento società) appare del tutto evidente che nella stagione sportiva 2007/2008, il soggetto deferito non ha tesserato un allenatore iscritto nel ruolo dei tecnici in Coverciano, così come previsto e disciplinato dal CU n° 1 del 2 luglio 2007, limitandosi ad inserire nel censimento, alla voce allenatore la sig.ra Pasetto Maddalena, la quale non risultava tesserata per la ACFD San Martino successivamente alla stagione 2006/2007.

La Società risponde, per responsabilità diretta, esclusivamente per il comportamento addebitabile al suo Presidente.

Il dispositivo

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione fino al 5 giugno 2009 a Severino Provolo e l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) alla Soc. ACFD San Martino.

(205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LUCIDI (Presidente della Soc. Picenum Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA' PICENUM CALCIO FEMMINILE (nota n. 5556/190pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Il deferimento

A seguito della nota inviata dal Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 13 giugno 2008, il Procuratore Federale con provvedimento del 19 marzo 2009 ha deferito a questa Commissione il sig. Antonio Lucidi, quale Presidente della soc. Picenum Calcio femminile e la Soc. Picenum Calcio Femminile, per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n° 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all'obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al Presidente.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi tre di inibizione per il Presidente e l'ammenda di € 250,00 per la Società.

La Società ed il suo Presidente, nei termini stabiliti, hanno fatto pervenire una memoria, con la quale si impegnano a regolarizzare la loro posizione.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale, e dagli atti allegati (cfr. censimento società) appare del tutto evidente che nella stagione sportiva 2007/2008, il soggetto deferito non ha tesserato un allenatore iscritto nel ruolo dei tecnici in Coverciano, così come previsto e disciplinato dal CU n° 1 del 2 luglio 2007, come tra l'altro, correttamente ammesso nella suddetta memoria difensiva.

La Società risponde, per responsabilità diretta, esclusivamente per il comportamento addebitabile al suo Presidente.

Il dispositivo

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione fino al 5 giugno 2009 a Antonio Lucidi e dell'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) alla Soc. Picenum Calcio Femminile.

(209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGNAZIO PISANO (Presidente della Soc. ACF Azzurra 2001) E DELLA SOCIETA' ACF AZZURRA 2001 (nota n. 5522/193pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Il deferimento

A seguito della nota inviata dal Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 13 giugno 2008, il Procuratore Federale con provvedimento del 19 marzo 2009 ha deferito a questa Commissione il sig. Ignazio Pisano, quale Presidente della soc. ACF Azzurra 2001, e la soc. ACF Azzurra 2001, per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 1 comma 1, del CGS, in relazione all'art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n° 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all'obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al Presidente.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi tre per Presidente e l'ammenda di € 250,00 per la Società.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati (cfr. censimento società) appare del tutto evidente che nella stagione sportiva 2007/2008, il soggetto deferito non ha tesserato un allenatore iscritto nel ruolo dei tecnici in Coverciano, così come previsto e disciplinato dal CU n° 1 del 2 luglio 2007, limitandosi ad inserire nel censimento, alla voce allenatore il sig. Cicu Giuseppe, il quale all'epoca dei fatti non risultava né tesserato né abilitato.

La Società risponde, per responsabilità diretta, esclusivamente per il comportamento addebitabile al suo Presidente.

Il dispositivo

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione fino al 5 giugno 2009 a Ignazio Pisano e l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) alla Soc. ACF Azzurra 2001.

(210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA SACCOSPERA (Presidente della Soc. ASD Cavaliere Matera) E DELLA SOCIETA' ASD CAVALIERE MATERA (nota n. 5613/103pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Il deferimento

A seguito della nota inviata dal Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 13 giugno 2008, il Procuratore Federale con provvedimento del 19 marzo 2009 ha deferito a questa Commissione la sig.ra Maria Sacco Spera, quale Presidente della soc. ASD Cavaliere Matera, e la soc. ASD Cavaliere Matera, per rispondere la prima della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n° 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all'obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal

Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al Presidente.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi tre di inibizione al Presidente e l'ammenda di € 250,00 alla Società.

La Società, nei termini stabiliti ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale ha chiesto il totale proscioglimento.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati appare del tutto evidente che nella stagione sportiva 2007/2008, il soggetto deferito ha omesso di tesserare un allenatore iscritto nel ruolo dei tecnici in Coverciano, così come previsto e disciplinato dal CU n° 1 del 2 luglio 2007, limitandosi ad inserire nel censimento, alla voce allenatore il sig. Montemurro Domenico, il quale all'epoca dei fatti non risultava né tesserato né abilitato, nonostante lo stesso avesse avuto diritto a partecipare al corso allenatori, indetto dal proprio Comitato Regionale, per aver vinto l'anno precedente il campionato di serie C, così come tra l'altro ammesso dalla stessa Società.

La Società è risponde, per responsabilità diretta, esclusivamente per il comportamento addebitabile al suo Presidente.

Il dispositivo

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione fino al 5 giugno 2009 a Maria Saccospera e l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) alla Soc. ASD Cavaliere Matera.

(211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AQUILINI (Presidente della Soc. FCF Como 2000) E DELLA SOCIETA' FCF COMO 2000 (nota n. 5526/192pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Il deferimento

A seguito della nota inviata dal Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 13 giugno 2008, il Procuratore Federale con provvedimento del 19 marzo 2009 ha deferito a questa Commissione il sig. Antonio Aquilini, quale Presidente della soc. FCF Como 2000, e la Soc. FCF Como 2000, per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n° 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all'obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al Presidente.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi tre di inibizione per il Presidente e l'ammenda di € 250,00 per la Società.

E' presente il deferito Aquilini in proprio e nella qualità, il quale ha chiesto il proscioglimento per lui e per la Società dallo stesso rappresentata.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati (cfr. censimento società) appare del tutto evidente che nella stagione sportiva 2007/2008, il soggetto deferito non ha tesserato un allenatore iscritto nel ruolo dei tecnici in Coverciano, così come previsto e disciplinato dal CU n° 1 del 2 luglio 2007.

La Società è risponde, per responsabilità diretta, esclusivamente per il comportamento addebitabile al suo Presidente.

Il dispositivo

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione fino al 5 giugno 2009 al sig. Antonio Aquilini e l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) alla Soc. FCF Como 2000.

(212) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLA PIACQUADIO (Presidente della Soc. AD Calcio Femminile Campobasso) E DELLA SOCIETA' AD CALCIO FEMMINILE CAMPOBASSO (nota n. 5539/102pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Il deferimento

A seguito della nota inviata dal Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 13 giugno 2008, il Procuratore Federale con provvedimento del 19 marzo 2009 ha deferito a questa Commissione la sig.ra Paola Piacquadio, quale Presidente della soc. ASD Calcio Femminile Campobasso, e la Soc. ASD Calcio femminile Campobasso, per rispondere la prima della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n° 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all'obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al Presidente.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi tre di inibizione per il Presidente e l'ammenda di € 250,00 per la Società.

La Società ha fatto pervenire una memoria , nei termini stabiliti, con la quale ha chiesto di respingere il deferimento, in quanto infondato, poiché la Campobasso Calcio aveva inviato in data 15 settembre 07, presso la Divisione Calcio Femminile, richiesta di tesseramento del sig. Ricciardi Ascensino, quale allenatore per la prima squadra, e con i requisiti previsti dal predetto CU n°1 del 2 luglio 07.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale, e dagli atti allegati (cfr. censimento società del 6 luglio 07 e 4 luglio 08) appare del tutto evidente che nella stagione sportiva 2007/2008, il soggetto deferito non ha tesserato un allenatore iscritto nel ruolo dei tecnici in Coverciano, così come previsto e disciplinato dal CU n° 1 del 2 luglio 2007.

La Società è risponde, per responsabilità diretta, esclusivamente per il comportamento addebitabile al suo Presidente.

Il dispositivo

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione fino al 5 giugno 2009 a Paola Piacquadio e l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) alla Società AD Calcio Femminile Campobasso.

(213) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMBRETTA CROCE (Presidente della Soc. ASD Res Roma) E DELLA SOCIETA' ASD RES ROMA (nota n. 5546/185pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Il deferimento

A seguito della nota inviata dal Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 13 giugno 2008, il Procuratore Federale con provvedimento del 19 marzo 2009 ha deferito a questa Commissione la sig.ra Ambretta Croce, quale Presidente della soc. ASD Res Roma, e la soc. ASD Res Roma, per rispondere la prima della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n° 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all'obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al Presidente.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi tre di inibizione per il Presidente e l'ammenda di € 250,00 per la Società.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati (cfr. censimento società) appare del tutto evidente che nella stagione sportiva 2007/2008, il soggetto deferito non ha tesserato un allenatore iscritto nel ruolo dei tecnici in Coverciano, così come previsto e disciplinato dal CU n° 1 del 2 luglio 2007.

La Società è quindi chiamata a rispondere, per responsabilità diretta, esclusivamente per il comportamento addebitabile al suo Presidente.

Il dispositivo

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione fino al 5 giugno 2009 a Ambretta Croce e l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) alla Soc. ASD Res Roma.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 5 maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete